

2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.

3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:

a) favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente;

b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.

4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale sono definiti nei bandi internazionali o congiunti a livello bilaterale oppure in appositi bandi integrativi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 5.

*Iniziativa di ricerca volte a promuovere la «salute ed il benessere» degli studenti universitari*

1. L'assegnazione di cui alla lettera c), del comma 1, dell'art. 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti a carattere di innovazione sociale che, in coerenza con l'ambito della macro-area di ricerca «Salute» definito dal Programma nazionale della ricerca 2021-2027, come declinato nell'articolazione n. 7 «Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario nazionale» dell'area di intervento «Temi generali», sono rivolti a favorire iniziative per la «salute ed il benessere» attraverso la prevenzione ed il contrasto a fenomeni di disagio psicologico ed emotivo degli studenti universitari, ivi comprese misure di prevenzione della violenza di genere e tutela del benessere psicologico delle donne vittime di violenza.

2. In particolare il risultato che si intende perseguire è il sostegno per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di supporto per il benessere psicologico degli studenti e delle studentesse.

3. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il finanziamento sono definiti in uno o più bandi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2025

*Il Ministro:* BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 363

25A02430

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2025.

**Proroga dei termini previsti per la conclusione e la rendicontazione degli interventi previsti dal decreto 18 gennaio 2024.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,  
LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ


Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 46-bis, comma 1, ai sensi del quale: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che individua la parità di genere come priorità trasversale e prevede, all'interno della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3, l'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese a adottare *policy* adeguate a ridurre il *gap* di genere;

Visto l'art. 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'elaborazione e adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 con «l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale»;

Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che prevede, tra le altre misure, l'introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere;

Visto l'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento



della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento»;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 152 del 1° luglio 2022), recante «Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 660, che stabilisce che: «Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere ai sensi dell'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 50) concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024» e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attribuisce al Centro di Responsabilità della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, al capitolo di bilancio 2059, il «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)» e in particolare i commi da 106 a 126 dell'art. 2 che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato;

Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 - componente 1- investimento 1.3 «Sistema nazionale di certificazione della parità di genere» del 15 settembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari op-

portunità e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura registrato dalla Corte dei conti in data 11 novembre con il n. 2819;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio all'on. Eugenia Maria Roccella»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024, (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 55 del 6 marzo 2024) che definisce le misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», nonché le modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse in favore delle Regioni, in qualità di amministrazioni attuatrici degli interventi;

Visto che il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024 dispone: all'art. 2, comma 6, che gli interventi devono concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025; all'art. 3, comma 6, che la mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 5, lettera a), entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle Regioni che hanno presentato richiesta di acconto, sulla base del criterio e dei dati di cui all'art. 3, comma 2, del decreto; all'art. 3, comma 7, che la rendicontazione degli interventi di cui al suddetto decreto devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025;


Vista la nota del 10 marzo 2025, con la quale il Coordinamento XI<sup>^</sup> Commissione Conferenza delle regioni e delle province autonome ha richiesto di prorogare le scadenze previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024 ed in particolare i termini della rendicontazione degli interventi fissati dall'art. 3, comma 7, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024;

Ritenuto necessario procedere alla proroga di dodici mesi dei termini di cui all'art. 2, comma 6 e all'art. 3, comma 7, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024;

Decreta:

*Articolo unico*

1. I termini di cui all'art. 2, comma 6 e all'art. 3, comma 7, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024 vengono rispettivamente prorogati di dodici mesi. Pertanto, il termine per la conclusione degli interventi di cui al suddetto



decreto è fissato al 30 giugno 2026 e il termine per la rendicontazione degli stessi interventi è fissato al 31 dicembre 2026.

2. L'art. 3, comma 6, è sostituito dal seguente: «6. La documentazione di cui al comma 5 lettera a) dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2025».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 24 marzo 2025

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
CALDERONE

*Il Ministro per la famiglia,  
la natalità e le pari opportunità*  
ROCELLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2025  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 460

25A02457

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 marzo 2025.

**Aggiornamento dei riferimenti a norme tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato: «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi».**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le successive modifiche ed integrazioni intervenute del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 e in particolare il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che dispone all'art. 2 il cambio di denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 recante Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 rubricato Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 3-bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, secondo cui «I metodi ufficiali di analisi, di cui all'allegato II previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3», nonché dal successivo art. 57, comma 1, il quale dispone che «Il riferimento, negli articoli 11, 48, 49, 50 e 51, alle norme tecniche di cui agli allegati II e X può essere modificato o variato con provvedimento del Ministero delle attività produttive, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi»;

Considerata la necessità di aggiornare i riferimenti a norme tecniche ormai superate contenuti nel citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;

Decreta:

Art. 1.

*Aggiornamento riferimenti a norme tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150*

1. Agli allegati II e X del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'Allegato II, rubricato «Metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metallo prezioso»:

i. nella sezione «Platino», le parole «Metodo I: Norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio» sono sostituite con le parole «Metodo I: Norma UNI EN ISO 11210 - Gioielleria - Determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria - Metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio»;

ii. nella sezione «Platino», sono infine aggiunte le parole «Metodo IV: Norma UNI EN ISO 11494, Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione del platino nelle leghe di platino - Metodo ICP-OES che utilizza un elemento di riferimento interno (standard interno).»;

iii. nella sezione «Palladio» le parole «Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina» sono sostituite con le parole «Metodo I: Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina»;

iv. nella sezione «Palladio», sono infine aggiunte le parole «Metodo II: Norma UNI EN ISO 11495, Gio-

